REGOLAMENTO (CEE) N. 586/86 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 1986

che fissa i coefficienti per il calcolo degli importi compensativi adesione e gli importi compensativi adesione applicabili nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 470/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali relative al regime degli importi compensativi adesione nel settore delle carni bovine [1], in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che gli importi compensativi adesione applicabili nel settore delle carni bovine debbono essere fissati conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 470/86 e in base ai coefficienti da stabilirsi a norma dell'articolo 101 dell'atto di adesione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I coefficienti per il calcolo degli importi compensativi adesione applicabili ai prodotti di cui all'articolo 101 dell'atto di adesione sono quelli riprodotti nell'allegato I.

Articolo 2

Gli importi compensativi adesione applicabili nel settore delle carni bovine sono quelli riprodotti nell'allegato II.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

---

[1] GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 35.

ALLEGATO I

Coefficienti per il calcolo degli importi compensativi adesione applicabili ai prodotti determinati dall'articolo 101 dell'atto di adesione

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Coefficiente per il calcolo degli importi compensativi adesione
01.02 A II	Animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo, delle specie domestiche, diversi dai riproduttori di razza pura	0,53
02.01 A II a)	Carni della specie bovina, fresche o refrigerate :	
	1. in carcasse, mezzene e quarti detti compensati	1,00
	2. Quarti anteriori e busti	0,80
	3. Quarti posteriori e selle	1,20
	4. altre :	
	aa) Pezzi non disossati	0,80
	bb) Pezzi disosaati	1,72
02.01 A II b)	Carni della specie bovina congelate :	
	1. in carcasse, mezzene e quarti detti compensati	0,90
	2. Quarti anteriori e busti	0,72
	3. Quarti posteriori e selle	1,12
	4. altre :	
	aa) Pezzi non disossati	0,72
	bb) Pezzi disossati	
	11. Quarti anteriori, interi o tagliati al massimo in cinque pezzi, ogni quarto anteriore presentato in un unico blocco di congelazione, contenenti, l'uno, il quarto anteriore intero o tagliato al massimo in cinque pezzi e, l'altro, il quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo	1,12
	22. Tagli di quarti anteriori e di punta di petto detti « crop », « chuck and blade » « brisket » (a)	1,12
	33. altri	1,55
02.06 C I a)	Carni della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate :	
	1. non disossate	0,80
	2. disossate	1,72
16.02 B III b) 1 aa)	Altre preparazioni e conserve di carni e di frattaglie, contenenti carni o frattaglie della specie bovina, non cotte ; miscugli di carni o di frattaglie cotte e di carni o di frattaglie non cotte	1,72

(a) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di un certificato rilasciato conformemente alle condizioni stabilite dalle autorità competenti delle Comunità europee.

ALLEGATO II

Importi compensativi adesione nel settore delle carni bovine

(in ECU per 100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importi compensativi adesione applicabili agli scambi della Spagna
01.02 A II	Animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo, delle specie domestiche, diversi dai riproduttori di razza pura	21,84
02.01 A II a)	Carni della specie bovina, fresche o refrigerate :	
	1. in carcasse, mezzene e quarti detti compensati	41,20
	2. Quarti anteriori e busti	32,96
	3. Quarti posteriori e selle	49,44
	4. altre :	
	aa) Pezzi non disossati	32,96
	bb) Pezzi disosaati	70,86
02.01 A II b)	Carni della specie bovina congelate :	
	1. in carcasse, mezzene e quarti detti compensati	37,08
	2. Quarti anteriori e busti	29,66
	3. Quarti posteriori e selle	46,14
	4. altre :	
	aa) Pezzi non disossati	29,66
	bb) Pezzi disossati	
	11. Quarti anteriori, interi o tagliati al massimo in cinque pezzi, ogni quarto anteriore presentato in un unico blocco di congelazione, contenenti, l'uno, il quarto anteriore intero o tagliato al massimo in cinque pezzi e, l'altro, il quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo	46,14
	22. Tagli di quarti anteriori e di punta di petto detti « crop », « chuck and blade » e « brisket » (a)	46,14
	33. altri	63,86
02.06 C I a)	Carni della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate :	
	1. non disossate	32,96
	2. disossate	70,86
16.02 B III b) 1 aa)	Altre preparazioni e conserve di carni e di frattaglie, contenenti carni o frattaglie della specie bovina, non cotte ; miscugli di carni o di frattaglie cotte e di carni o di frattaglie non cotte	70,86

(a) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di un certificato rilasciato conformemente alle condizioni stabilite dalle autorità competenti delle Comunità europee.